



# Condizioni Generali di Contratto

## Parte A DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. Validità delle Condizioni Generali di Contratto (CGC DKV)

- a) **Validità generale:** Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC DKV) si applicano nella versione in vigore all'intero rapporto contrattuale tra DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Germania ("DKV") e il Cliente DKV ("Cliente"). Dopo la cessazione del rapporto contrattuale le presenti CGC DKV rimangono in vigore fino al completo esaurimento del rapporto commerciale. Le condizioni contrarie o difformi del Cliente non sono vincolanti, neanche se DKV esegue il contratto senza opporsi espressamente ad esse. La presente versione sostituisce tutte le versioni precedenti delle Condizioni Generali di Contratto.
- b) **Validità di altre condizioni particolari:** le condizioni particolari concordate con il Cliente per altre prestazioni di DKV prevalgono sulle presenti CGC DKV anche se contengono regolamenti difformi o contrari alle presenti CGC DKV.
- c) **Modifiche:** DKV è autorizzata a modificare le presenti CGC DKV con effetto per il futuro. DKV ne informerà per iscritto il Cliente senza dover comunicare nel complesso le condizioni modificate; è sufficiente informare dell'avvenuta modifica anche in forma elettronica. Le CGC DKV in vigore sono liberamente consultabili sul sito Internet [www.dkv-euroservice.com](http://www.dkv-euroservice.com). La modifica si considera approvata se il Cliente non la contesta in forma scritta entro un mese dal ricevimento della relativa comunicazione. Nelle comunicazioni di modifica DKV riporterà un rimando al diritto di opposizione.

### 2. Scopo e fondamento contrattuale

DKV consente ai suoi Clienti di acquistare e fruire senza contanti, presso i Service Partner legati da vincolo contrattuale e le relative stazioni di servizio (Service Partner), le forniture e prestazioni connesse al funzionamento di un autoveicolo offerte da DKV.

Il rapporto commerciale tra DKV e il Cliente si costituisce sulla base di una domanda con cui il proponente che la presenta prende conoscenza delle presenti CGC DKV e le accetta, e della conferma di accettazione di DKV, e tuttavia al più tardi con l'accettazione degli elementi di legittimazione (ELEG) inviati al Cliente da DKV. Il Cliente deve confermare la ricezione degli ELEG. DKV assegna al Cliente un determinato limite di disponibilità e un determinato termine di pagamento. Il limite di disponibilità e il termine di pagamento assegnati diventano parte integrante del contratto.

### 3. Elementi di legittimazione e scopo d'impiego

Per l'adempimento dello scopo contrattuale DKV fornisce al Cliente, direttamente o congiuntamente a un Partner collegato, una DKV Card / DKV Mobile Card Application (App) o altri dispositivi per il rilevamento di una fornitura o prestazione fruita; questi vengono in appresso denominati congiuntamente elemento di legittimazione (ELEG).

- a) **DKV Card/DKV Co-Branded Card:** La DKV Card/DKV Co-Branded Card autorizza il cliente e il suo personale ausiliario, durante il periodo di validità indicato sulla Card e, se indicato, per l'autoveicolo ivi riportato, ad acquistare merci o fruire prestazioni d'opera e di servizi e altre prestazioni, senza contanti ed esclusivamente a scopi commerciali e connessi all'autoveicolo, presso i Service Partner contrattualmente legati a DKV sul territorio nazionale e all'estero, in alcuni casi anche direttamente presso DKV. Presso DKV l'acquisto di merci o la fruizione di prestazioni d'opera e di servizio e altre prestazioni possono essere limitati da un livello di autorizzazione scelto dal cliente (restriction code = RC), indicato sulla carta. In caso di altro utilizzo autorizzato della DKV Card, il Cliente non può basare la contestazione tardiva di una fattura sul fatto che l'impiego della DKV Card non sia servito all'acquisto di merci o alla fruizione di prestazioni a scopi commerciali o connessi all'autoveicolo.
- b) **DKV Mobile Card Application (App):** La DKV Mobile Card App permette al Cliente di utilizzare elettronicamente una DKV Card. La DKV Mobile Card App è soggetta alle condizioni speciali di licenza e utilizzo previste da DKV. L'utilizzo di una DKV Mobile Card App presuppone da parte del Cliente la messa a disposizione di un terminale mobile compatibile e libero da software dannosi (virus/trojan ecc.) nonché funzionante sotto ogni aspetto. Altri presupposti relativi al terminale utilizzato sono inoltre un sistema operativo autorizzato da DKV e un contratto di telefonia mobile in vigore con accesso a Internet, dal quale potrebbero eventualmente generarsi esborzi supplementari. Oltre al "download" per l'installazione di una DKV Mobile Card App, DKV non fornisce né hardware (ad es. terminali mobili) né software (ad es. firmware/sistema operativo) né servizi di telefonia mobile. DKV non fornisce alcuna garanzia che il terminale mobile del Cliente sia o resti compatibile coi presupposti tecnici per l'utilizzo della DKV Mobile Card App. DKV non fornisce inoltre alcuna garanzia che i servizi dell'operatore di telefonia mobile scelto dal Cliente siano sufficienti all'utilizzo della DKV Mobile Card App, ad esempio per quanto riguarda copertura di rete, capacità radiomobile disponibili, interruzioni o guasti ecc.
- c) **Altri dispositivi di rilevamento:** DKV fornisce inoltre, direttamente o tramite i suoi partner di cooperazione, ulteriori dispositivi per il rilevamento di forniture e servizi, in particolare dei pedaggi stradali, contro pagamento di una commissione di servizio (punto 9 b. CGC DKV esclusi i compensi definiti nelle direttive sugli apparecchi), in particolare **DKV Box, Ecotax Box, GO-Box, Telepass, viaBox, OBU Skytoll**. Il Cliente si impegna a trattare con cura e mantenere funzionanti gli apparecchi. Le istruzioni degli apparecchi e le direttive sui singoli apparecchi diventano parte integrante del contratto al momento della cessione dell'apparecchio.
- d) **Impiego degli ELEG in Italia:** Se DKV ha stipulato con fornitori italiani un contratto di somministrazione per il normale fabbisogno relativo a determinate merci ai sensi dell'art. 1559 del codice civile italiano ("Codice Civile") o un contratto di servizio o d'opera, l'ELEG autorizza il Cliente e il suo personale ausiliario a fruire senza contanti forniture periodiche

e continuative di determinate merci per il normale fabbisogno o servizi presso le relative stazioni di servizio ai sensi dell'art. 1559 Codice Civile. Le informazioni sui contratti di somministrazione e d'opera stipulati con fornitori italiani sono consultabili sul sito web di DKV ([www.dkv-euroservice.com](http://www.dkv-euroservice.com)). Le modifiche al portafoglio dei contratti con fornitori italiani vengono comunicate al Cliente periodicamente, di norma trimestralmente, nella riga delle informazioni del prospetto di fatturazione, corredate dal rimando alla possibilità per il Cliente di consultare in dettaglio le modifiche interessate visitando il sito Web sopra citato. Tutte le altre merci e gli altri contratti d'opera o di servizi fruiti senza contanti tramite un ELEG in Italia vengono erogati al Cliente come forniture di terzi.

### 4. Soggetti autorizzati all'utilizzo degli ELEG

- a) **Autorizzazione all'utilizzo:** L'utilizzo degli ELEG da parte di persone diverse dal Cliente e dal suo personale ausiliario o per autoveicoli diversi da quelli indicati deve essere autorizzato da DKV.
- b) **Nominativi dei soggetti autorizzati all'utilizzo:** DKV può richiedere in qualsiasi momento che le vengano forniti i nominativi e i recapiti dei soggetti autorizzati a cui il Cliente ha ceduto in uso l'ELEG e i relativi fac-simile della firma.
- c) **Subappaltatori:** In singoli casi DKV può consentire la cessione dell'ELEG al Subappaltatore, sulla base di un accordo scritto particolare con il Cliente e con il suo Subappaltatore. Il Cliente e il Subappaltatore rispondono in solido di ogni cessione a un Subappaltatore. In caso di cessazione del rapporto commerciale tra il Cliente e il suo Subappaltatore, il Cliente non può limitare la responsabilità attraverso la comunicazione di blocco a DKV o la registrazione nel sistema di blocco. La responsabilità cessa solo con la restituzione dell'ELEG a DKV.

### 5. Impiego degli ELEG; verifica

- a) **Verifica di legittimazione:** I Service Partner sono autorizzati, ma non tenuti, a verificare l'autorizzazione del titolare dell'ELEG. A tal fine possono richiedere l'esibizione di documenti di identità ufficiali, libretto di immatricolazione o contratto di locazione dell'autoveicolo e rifiutare forniture e prestazioni se sussiste il sospetto che l'ELEG utilizzato sia stato impiegato senza autorizzazione, scaduto o bloccato.
- b) **Ricevuta di addebito e controllo della ricevuta:** Se nella stazione di servizio viene emessa una ricevuta di addebito/documento di trasporto, e se previsto tecnicamente, deve essere firmata/o dall'utilizzatore degli ELEG. Prima di firmare, l'utilizzatore dell'ELEG deve controllare che la ricevuta di addebito/documento di trasporto sia compilata/o correttamente, in particolare che siano corretti i dati relativi a tipo, quantitativo e/o prezzo delle forniture e prestazioni. In caso di firma di una ricevuta il Service Partner DKV non effettua il controllo della firma, che non costituisce oggetto del contratto.
- c) **Utilizzo senza ricevuta: Fruizione della prestazione senza presentazione della carta a un Service Partner:** Se, per ragioni tecniche, in una stazione di servizio DKV automatizzata non viene emessa/o la/ricevuta di addebito/documento di trasporto, l'ELEG si utilizza impiegando secondo le prescrizioni il terminal o le altre apparecchiature tecniche previste. Se previsto, il Cliente o il suo personale ausiliario dimostra di essere autorizzato digitando un codice identificativo personale (PIN code). Se si digita per tre volte un PIN scorretto, l'ELEG/la carta viene temporaneamente disattivata/o per motivi di sicurezza. In questo caso il Cliente deve contattare immediatamente DKV. Se ordina una merce o fruisce una prestazione direttamente presso DKV, il Cliente dimostra di essere autorizzato indicando il proprio nome e codice cliente.
- d) **Utilizzo degli ELEG nel Regno Unito:** Se fruisce forniture o prestazioni nel Regno Unito, il Cliente deve esibire l'ELEG alla stazione di servizio DKV prima di fruire tale fornitura o prestazione. DKV si riserva il diritto di effettuare controlli a campione per verificare l'osservanza della predetta condizione. Il Cliente accetta che tutte le forniture e prestazioni effettuate da una stazione di servizio DKV nel Regno Unito siano effettuate in nome e per conto di DKV.

### 6. Proprietà dell'ELEG, sostituzione, restituzione e ritrovamento dell'ELEG

- a) **Proprietà dell'ELEG:** L'ELEG resta di proprietà di DKV o del terzo che era proprietario dell'ELEG interessato al momento della cessione dell'ELEG al Cliente.
- b) **Sostituzione dell'ELEG:** Il Cliente deve comunicare immediatamente a DKV eventuali danneggiamenti o errori di funzionamento dell'ELEG. DKV è autorizzata, ma non tenuta, a fornire al Cliente un nuovo ELEG in sostituzione. In caso di danneggiamento ascrivibile al Cliente, DKV può far dipendere la sostituzione dall'assunzione dei relativi costi. Restano salve eventuali pretese di DKV nei confronti del Cliente basate su tali danneggiamenti.
- c) **Restituzione dell'ELEG:** Gli ELEG devono essere immediatamente restituiti a DKV, senza che ne faccia richiesta, una volta scaduto il periodo di validità, dopo il divieto di ulteriore utilizzo, dopo la fine del rapporto commerciale e se hanno perso validità o sono stati danneggiati. Le DKV Mobile Card App o altre applicazioni di terminali mobili devono essere disinstallate. Nel caso delle DKV Card, prima di restituirle il Cliente deve renderle inutilizzabili tagliandole lungo la banda magnetica. È escluso un diritto di ritenzione del Cliente in relazione agli ELEG.
- d) **Ritrovamento dell'ELEG:** In caso di ritrovamento di un ELEG di cui è stato denunciato lo smarrimento, in particolare una DKV Card, non è più possibile utilizzarlo ma deve essere restituito a DKV (lett. c.).

### 7. Obbligo di diligenza, responsabilità del Cliente e esonero dalla responsabilità

- a) **Conservazione:** Il Cliente e il suo personale ausiliario sono tenuti a conservare e utilizzare con particolare cura tutti gli ELEG per impedirne lo smarrimento e/o l'abuso. Le DKV Card, in

particolare, non possono essere conservate in un veicolo o locale non sorvegliato.

- b.) **PIN code:** Se al Cliente viene assegnato un codice identificativo personale (PIN code), tale codice deve essere trattato come confidenziale e può essere rivelato solo ai terzi autorizzati. In particolare il PIN non può essere annotato sulla Card e conservato in altro modo in luogo non chiuso o insieme agli ELEG. Il Cliente deve provvedere affinché colui a cui cede l'ELEG, quando lo utilizza, prenda tutte le precauzioni necessarie e ragionevoli per impedire che soggetti non autorizzati possano spiare il PIN e/o i dati della banda magnetica.
- c.) **Obblighi di informazione e segnalazione in caso di smarrimento di un ELEG:** Il Cliente deve informare immediatamente DKV (segnalazione di blocco) se constata lo smarrimento o il furto dell'ELEG a lui ceduto, l'abuso o un altro utilizzo non autorizzato dell'ELEG o del PIN o se sospetta che un'altra persona sia entrata in possesso dell'ELEG senza esserne autorizzata o che sia in atto un abuso o un altro utilizzo non autorizzato di un ELEG. La segnalazione di blocco può essere effettuata telefonicamente, via e-mail, via fax o in forma scritta ai recapiti di contatto comunicati al Cliente all'avvio del rapporto commerciale a scopo di effettuazione della segnalazione di blocco. I recapiti di contatto aggiornati per effettuare la segnalazione di blocco sono reperibili anche sul sito Web [www.dkv-euroservice.com](http://www.dkv-euroservice.com). Il Cliente deve informare immediatamente DKV se constata un utilizzo non autorizzato o errato di un ELEG. Il Cliente deve denunciare immediatamente ogni furto o abuso all'Autorità di Polizia. Il Cliente deve trasmettere a DKV una copia della denuncia.
- d.) **Responsabilità:** Il Cliente risponde di un uso contrario al contratto o indebito degli ELEG, a meno che egli e l'utilizzatore autorizzato non abbiano preso tutte le precauzioni ragionevoli contro l'uso contrario al contratto o indebito delle carte. In particolare il Cliente non ha preso tutte le precauzioni ragionevoli contro l'uso contrario al contratto o indebito delle carte se tale uso contrario al contratto o indebito degli ELEG è stato agevolato o reso possibile dal fatto che
- (1) l'ELEG non è stato custodito con cura (lett. a.),
  - (2) il PIN code è stato annotato sulla DKV Card o in altro modo direttamente collegato o conservato con essa (lett. b.),
  - (3) la denuncia di furto o smarrimento non è stata immediatamente trasmessa a DKV dopo la scoperta (lett. c.) o
  - (4) l'ELEG è stato trasmesso senza autorizzazione a terzi o subappaltatori.
- Il Cliente risponde delle violazioni degli obblighi di diligenza commesse da persone a cui ha ceduto gli ELEG.
- e.) **Esonero:** Qualora il Cliente osservi le precauzioni necessarie, DKV lo esonera dalla responsabilità per eventuali utilizzi dell'ELEG avvenuti successivamente al verificarsi del furto o della denuncia di smarrimento a DKV.

## 8. Costituzione di singoli contratti relativi all'acquisto di forniture e prestazioni

- a.) **Autorizzazione all'acquisto:** Il Cliente è autorizzato ad acquistare senza contanti determinate merci e servizi o fruirla utilizzando gli ELEG in conformità alle presenti Condizioni di Contratto presso Service Partner collegati a DKV (merci e servizi in appresso denominati congiuntamente "forniture e prestazioni"). Le categorie di merci e servizi sono disciplinate dagli accordi presi tra il Cliente e DKV per l'ELEG ceduto al Cliente.
- b.) **Libertà di fornitura di DKV e dei Service Partner:** Né DKV né la sua stazione di servizio o il suo Service Partner sono obbligati a effettuare forniture e prestazioni o stipulare singoli contratti riferiti all'acquisto di forniture e prestazioni da parte del Cliente. Tale obbligo sorge solo con la sottoscrizione di un singolo contratto relativo alla fornitura/prestazione contrattuale interessata. In particolare, DKV non fornisce alcuna garanzia per la capacità di fornitura dei Service Partner, indipendentemente dal fatto che si tratti di forniture dirette o di terzi.
- c.) **Contenuto dei singoli contratti: – Fornitura diretta** – In linea generale, le forniture e prestazioni sono effettuate in nome e per conto di DKV sulla base dei rispettivi contratti con i Service Partner ("fornitura diretta"). La stazione di servizio non è autorizzata a concordare, con effetto per DKV e a carico di quest'ultima, ampliamenti dell'entità legale della prestazione o deroghe alle presenti CGC DKV e/o a rilasciare garanzie con effetto per DKV.
- **Fornitura di terzi** – Nei casi in cui non sia possibile concordarlo o si possa concordare solo in parte con i Service Partner, DKV funge da intermediario per le prestazioni da essi offerte; in questo caso le forniture e prestazioni vengono erogate al Cliente direttamente dal Service Partner e DKV acquisisce i crediti così risultanti nei confronti del Cliente a titolo oneroso dal Service Partner interessato che ha accettato l'ELEG ("fornitura di terzi"). Il Cliente approva fin d'ora le cessioni a DKV dei crediti dei Service Partner nei confronti del Cliente. In caso di fornitura di terzi, il Cliente deve rimborsare o pagare tutti i crediti costituiti dall'importo del credito più i prezzi e le commissioni di servizio indicati al punto 9 delle presenti CGC DKV. In caso di forniture di terzi, DKV non si assume alcun obbligo in riferimento al singolo contratto per quanto riguarda l'esecuzione di forniture e prestazioni nei confronti del Cliente.

## 9. Prezzi e commissioni di servizio

- a.) **Prezzi per forniture e prestazioni:** In linea generale, per le forniture e prestazioni DKV calcola i prezzi risultanti in loco, secondo le tariffe o usuali. Tuttavia DKV calcola i prezzi del carburante sulla base dei prezzi di listino, di zona o alla pompa aggiornati a essa comunicati e fatturati dall'industria petrolifera al momento dell'acquisto con l'utilizzo dell'ELEG. In specifici casi tali prezzi possono differire in singoli Paesi dai prezzi alla pompa indicati nelle stazioni di servizio. In tal caso il prezzo calcolato da DKV nei confronti del Cliente si discosta anche dalla ricevuta di addebito, se emessa dalla stazione di servizio in loco.
- b.) **Commissioni di servizio:** Per le forniture e prestazioni fruite dal Cliente sul territorio nazionale e all'estero DKV calcola in aggiunta commissioni di servizio congrue sotto forma di maggiorazioni percentuali o importi fissi risultanti dall'elenco delle commissioni di servizio in vigore al momento della fruizione della fornitura o prestazione (in appresso elenco delle Service Fee). Il Cliente può consultare la versione aggiornata dell'elenco delle Service Fee su Internet all'indirizzo [www.dkv-euroservice.com](http://www.dkv-euroservice.com) nell'area cliente protetta (punto 20), oppure richiederla a DKV. Per i diritti bancari e gli altri esborsi sostenuti da DKV in caso di bonifici esteri, incasso di assegni o diritti di riaccredito del Cliente DKV può richiedere al Cliente il rimborso dei diritti addebitati a DKV o di altri esborsi risultanti anche se ciò non è indicato come commissione nell'elenco aggiornato delle Service Fee. DKV è autorizzata a modificare le maggiorazioni e le commissioni di servizio ex aequo et bono (§ 315 Codice Civile tedesco (BGB)) e a introdurre e fissarne di nuove per le forniture e prestazioni in precedenza non soggette a commissione e/o per gli esborsi sostenuti su incarico del Cliente o nel suo presunto interesse.

## 10. Fatturazione e esigibilità, controllo delle fatture e determinazione del saldo, contestazioni, addebito diretto

- a.) **Fatturazione:** Indipendentemente dalla valuta impiegata per l'emissione della/del ricevuta di addebito/documento di viaggio o – in particolare in caso di utilizzo senza contanti – dalla valuta con cui viene offerta e si fruisce la fornitura o prestazione, DKV calcola il credito risultante nella valuta nazionale del Cliente, se per il pagamento della fattura DKV non è concor-

data un'altra valuta. Se la valuta nazionale del Cliente, la valuta concordata per il pagamento della fattura o la valuta di transazione non è l'Euro, si procede a una conversione secondo la quotazione dei cambi rispetto all'Euro valida alla data della transazione oppure – se questo non è possibile – in base alle quotazioni sul mercato libero. Se si procede a una conversione da o verso valute diverse dall'Euro, DKV è autorizzata a riscuotere una maggiorazione di cambio per compensare i rischi di cambio tra la data della transazione e l'esigibilità della fattura.

Le forniture e prestazioni calcolate da DKV in modo continuativo o secondo periodi di tempo concordati sono immediatamente pagabili senza detrazioni (esigibilità), salvo che non siano stati espressamente presi accordi diversi tra il Cliente e DKV.

- b.) **Controllo delle fatture e determinazione del saldo:** Il Cliente deve controllare immediatamente la correttezza delle fatture DKV e presentare immediatamente in forma scritta a DKV eventuali contestazioni, e comunque entro e non oltre 2 mesi dalla data della fattura. Decorso il termine di 2 mesi dalla data della fattura è esclusa qualsiasi contestazione e il saldo della fattura si considera approvato, a meno che non sia stato impossibile effettuare il controllo della fattura senza colpa da parte del Cliente. Ciò vale mutatis mutandis per le fatture messe a disposizione del Cliente da DKV attraverso l'e-Invoicing (punto 21 lett. b.).
- c.) **Contestazione della fattura:** Se il Cliente vuole far valere che una fornitura o prestazione a lui calcolata non è stata fruita da un soggetto autorizzato all'utilizzo e/o che la/i ricevuta di addebito/documento di viaggio è stata/o prodotta/o da persone diverse dal Cliente o dal suo personale ausiliario in violazione delle disposizioni sull'utilizzo, deve comunicarlo immediatamente per iscritto o via telefax a DKV entro e non oltre 2 mesi dalla data della fattura, indicando tutti i dati contestati in fattura, in particolare l'importo, la posizione di fatturazione e i motivi esaurienti della contestazione, inviando anche immediatamente le eventuali pezze giustificative.
- d.) **Verifica della contestazione:** DKV verifica l'obbligo di pagamento con la diligenza del buon padre di famiglia, sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente e dal Service Partner DKV interessato. Un credito transitoriamente non fatto valere deve essere soddisfatto appena si riscontra che non sussiste il diritto all'accredito del Cliente. Se la contestazione risulta infondata, il Cliente deve applicare al credito transitoriamente non fatto valere gli interessi maturati a decorrere dal momento originale dell'esigibilità ai sensi del punto 11. lett. a. periodo 1. In caso di mora, resta salva l'applicazione di un tasso di interesse di mora superiore ai sensi del punto 11. lett. a. periodo 2.
- e.) **Addebito diretto:** Se risiede in uno Stato all'interno dell'Unione Europea in cui la valuta nazionale è l'Euro, su invito di DKV il Cliente è tenuto ad acconsentire al cosiddetto addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area, SEPA) e, in caso di addebito diretto SEPA per le aziende, a incaricare la propria banca, utilizzando l'apposito mandato SEPA previsto da DKV, di effettuare l'addebito diretto dal conto del Cliente al momento dell'esigibilità. Un giorno lavorativo bancario prima dell'esigibilità dell'addebito SEPA il Cliente riceve sempre una notifica preventiva sull'esecuzione dell'incasso. Il Cliente approva il predetto accorciamento della notifica preventiva da 14 giorni di calendario prima del termine di esigibilità a un giorno lavorativo bancario.

Se il Cliente risiede in uno Stato all'interno dell'Unione Europea in cui la valuta nazionale non è l'Euro, qualora gli sia impossibile concordare un addebito SEPA deve conferire a richiesta a DKV un'autorizzazione di addebito e rilasciare alla sua banca le dichiarazioni a tal fine necessarie. L'ultima disposizione vale anche mutatis mutandis per i Clienti residenti in uno Stato al di fuori dell'Unione europea.

## 11. Esigibilità e interessi di mora, superamento del termine di pagamento e determinazione dell'estinzione, compensazione e ritenzione.

- a.) **Interessi:** Se il cliente è un imprenditore commerciale ai sensi del diritto commerciale, DKV può calcolare gli interessi del 5% a decorrere dalla data di esigibilità. In caso di mora, DKV è autorizzata a calcolare gli interessi di mora in misura di 8 punti percentuali oltre il tasso base della Banca Centrale Europea. Resta salva la facoltà di far valere un danno ulteriore o il diritto di richiedere interessi di mora superiori.
- b.) **Superamento del termine di pagamento:** Se il Cliente incorre in una mora con il pagamento di una (prima) fattura, decadono tutte le facilitazioni, gli sconti e i termini di pagamento delle altre fatture, indipendentemente dal fatto che siano già pervenute o pervengano successivamente. Tali fatture aperte devono essere saldate con l'intero importo lordo indipendentemente dal termine di esigibilità successivo eventualmente riportato su di esse.
- c.) **Determinazione dell'estinzione:** Il diritto del Cliente di determinare quali crediti vengono adempiti mediante il pagamento del Cliente viene escluso a favore della disciplina di legge sull'estinzione di cui al § 366 comma 2 Codice Civile tedesco (BGB).
- d.) **Compensazione e ritenzione:** Il Cliente può compensare tutte le pretese di DKV con eventuali contropretese solo se il suo credito in contropartita è incontestato o è stato verificato con efficacia di giudicato. La stessa cosa vale se si fanno valere diritti di ritenzione, nella misura in cui non venga fatto valere un diritto di ritenzione basandolo sul negozio (singolo contratto) contenuto nella fattura concreta di DKV.

## 12. Divieto di utilizzo e blocco

- a.) **con rispetto di un termine:** DKV può, fissando un termine congruo tenuto conto dei legittimi interessi del Cliente, vietare in qualsiasi momento l'utilizzo degli ELEG e bloccarli presso i Service Partner, anche senza indicarne i motivi.
- b.) **senza termine per giusta causa:** Se si configura una giusta causa data la quale è inaccettabile per DKV l'ulteriore utilizzo di singoli o tutti gli ELEG e/o il proseguimento del rapporto commerciale, anche tenendo adeguatamente conto dei legittimi interessi del Cliente, DKV può anche vietare senza preavviso, con effetto immediato oppure fissando un breve termine stabilito ex aequo et bono, l'utilizzo degli ELEG e bloccare gli ELEG presso i Service Partner DKV. In particolare si configura una giusta causa se
- (1) il Cliente ha fornito informazioni non corrette sulla propria situazione patrimoniale di rilevante importanza per la decisione di DKV circa l'avvio del rapporto commerciale,
  - (2) il Cliente non ha adempiuto entro il termine congruo fissato da DKV al suo obbligo di costituire o incrementare una garanzia ai sensi del punto 18 o sulla base di un altro accordo,
  - (3) un addebito non viene pagato nel momento in cui è esigibile o altre fatture esigibili non vengono pagate, a meno che ciò non vada ascritto al Cliente,
  - (4) il Cliente revoca unilateralmente la modalità di pagamento concordata (ad es. ADDEBITO SEPA),
  - (5) viene richiesta l'apertura del procedimento di insolvenza sul patrimonio del Cliente o il Cliente è obbligato a rendere informazioni patrimoniali sotto giuramento.
  - (6) sopravviene o rischia di sopravvenire un deterioramento non solo irrilevante della situazione patrimoniale del Cliente, in particolare le informazioni raccolte su di lui peggiorano in modo non irrilevante e risulta in tal modo a rischio l'adempimento delle obbligazioni nei confronti di DKV,



- (7) un ELEG viene consegnato senza autorizzazione a terzi oppure
  - (8) in caso di fondato sospetto che un ELEG venga utilizzato in violazione del contratto.
- c.) **Divieto di utilizzo generale in determinati casi:** Al Cliente e al suo personale ausiliario è vietato in generale, ossia anche senza comunicazione specifica di DKV, continuare a utilizzare un ELEG se può riconoscere che le fatture di DKV non potranno essere saldate al momento dell'esigibilità o che il rapporto commerciale è cessato.
- d.) **Informazione ai Service Partner DKV:** DKV è autorizzata a comunicare ai suoi Service Partner il blocco degli ELEG e/o la cessazione del rapporto commerciale via EDP, tramite invio di liste di blocco o in altro modo.

### 13. Risoluzione del rapporto commerciale e informazione al Service Partner

DKV e il Cliente sono autorizzati in qualsiasi momento alla risoluzione.

- a.) **rispettando un termine:** senza indicare i motivi, con un preavviso adeguato tenendo conto dei legittimi interessi del Cliente / di DKV. Resta salvo il diritto al divieto dell'utilizzo nonché al blocco (punto 12) degli ELEG.
- b.) **senza preavviso o con preavviso ridotto per giusta causa:** nella misura in cui per motivi ricadenti nell'ambito di responsabilità dell'altro partner contraente non appaia più accettabile per l'altra parte contraente la prosecuzione del rapporto commerciale. In particolare per DKV ciò si verifica quando si configura uno dei motivi di divieto di utilizzo menzionati al punto 12 lett. b, punti da (1) a (8).
- c.) **Informazione ai Service Partner DKV:** DKV è autorizzata a comunicare ai suoi Service Partner il blocco degli ELEG e/o la cessazione del rapporto commerciale via EDP, tramite invio di liste di blocco o in altro modo.

### 14. Riservato dominio per forniture e prestazioni

- a.) DKV si riserva la proprietà della fornitura e prestazione fino al completo adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, inclusi i crediti insorgenti in futuro anche da contratti stipulati contemporaneamente o successivamente e i saldi creditori derivanti da conto corrente con il cliente (la "merce sottoposta a riservato dominio").
- b.) Il Cliente è autorizzato a cedere la merce sottoposta a riservato dominio nell'ambito del regolare andamento dell'attività. DKV è autorizzata a revocare l'autorizzazione alla cessione del Cliente a mezzo dichiarazione scritta, se il Cliente incorre in una mora con l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti di DKV e, in particolare, con i suoi pagamenti, o se divengono note altre circostanze sulla base delle quali appaia dubbia la sua solvibilità.

### 15. Denuncia di vizi e garanzia/adempimento successivo

- a.) I reclami relativi a qualità e/o quantità delle merci/servizi devono essere denunciati in forma scritta immediatamente e comunque entro 24 ore dall'accettazione/presa in consegna delle merci/servizi in caso di vizi riconoscibili, entro 24 ore dalla scoperta del vizio in caso di vizi non riconoscibili. Se sono state erogate prestazioni in nome di DKV (fornitura diretta punto 8, lett. c., periodo 1) la denuncia del vizio a DKV deve avvenire contestualmente all'informazione al Service Partner interessato. In caso di prestazioni del Service Partner (fornitura di terzi punto 8, lett. c., periodo 3) i reclami devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti del Service Partner, dandone informazione a DKV. DKV non risponde per le prestazioni del Service Partner. Le denunce di vizi non motivano un diritto di ritenzione e non costituiscono il fondamento dell'obbligo di compensazione della fattura, se all'esigibilità della fattura non sono stati riscontrati senza contestazione o con efficacia di giudicato eventuali vizi nei confronti dell'emittente.
- b.) Se la denuncia di vizi è giustificata e viene presentata entro i termini previsti, in caso di forniture di terzi DKV fornisce una garanzia sulla base delle norme di legge applicabili e in conformità a quanto precisato nelle seguenti disposizioni.
  - (1) Fatti salvi i propri diritti a garanzia, il Cliente è tenuto a far valere in primo luogo i diritti a garanzia con il sostegno di DKV nei confronti del Service Partner interessato. A tale scopo, DKV cede fin d'ora al Cliente, che li accetta, i propri diritti a garanzia nei confronti del Service Partner. DKV deve sostenere il Cliente nell'attuazione dei propri diritti.
  - (2) Se l'attuazione dei diritti a garanzia nei confronti del Service Partner non va a buon fine, DKV eliminerà il vizio tramite un altro Service Partner, fornirà un bene esente da vizi o realizzerà una nuova opera (adempimento successivo). DKV o il Service Partner interessato sceglie nel rispetto della proporzionalità il tipo adeguato di adempimento successivo; ciò vale anche per il diritto d'acquisto. In linea di principio, a DKV o al Service Partner interessato devono essere accordati due tentativi di adempimento successivo; se l'adempimento successivo non va a buon fine, il Cliente può recedere dal singolo contratto interessato o ridurre il prezzo d'acquisto o il compenso, nel caso di un contratto d'opera può anche eliminare direttamente il vizio contro risarcimento delle spese sostenute.
  - (3) Se un vizio si basa sulla colpa di DKV, DKV eroga il risarcimento del danno o degli esborsi inutilmente sostenuti a causa di un vizio in base alle norme di legge solo nell'ambito dei limiti definiti al punto 16 delle presenti CGC DKV.

### 16. Criterio di responsabilità

- a.) Indipendentemente dalla causa giuridica - e indipendentemente dal fatto che si tratti di una responsabilità derivante dal o in relazione al presente contratto o a singoli contratti alla base di forniture dirette - in particolare a causa di impossibilità, mora, fornitura errata o affetta da vizi, violazione contrattuale, violazione degli obblighi in sede di trattative contrattuali e atto illecito, la responsabilità di DKV per risarcimento del danno, ove dipenda da una colpa, è limitata a norma del presente punto 16.
- b.) DKV non risponde in caso di negligenza semplice dei suoi organi, legali rappresentanti, impiegati o altro personale ausiliario, ove non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. In caso di fornitura diretta, sono essenziali ai fini del contratto l'obbligo alla fornitura in tempo utile ed eventualmente alla consegna dell'opera esente da vizi sostanziali, inclusi gli ELEG, e gli obblighi di consulenza, protezione e tutela che devono consentire al Cliente di utilizzare conformemente al contratto l'oggetto della fornitura diretta o finalizzati alla protezione della vita o dell'integrità fisica del personale del Cliente o alla protezione della sua proprietà da danni rilevanti.
- c.) Nella misura in cui DKV risponda nel merito del risarcimento del danno ai sensi della precedente lett. b, tale responsabilità è limitata ai danni che DKV ha previsto in sede di stipula contrattuale come possibili conseguenze di una violazione contrattuale, o che avrebbe dovuto prevedere se fosse stata applicata la diligenza del buon padre di famiglia. I danni diretti e i danni conseguenti che sono conseguenza di vizi della cosa della fornitura diretta sono risarcibili solo se tipicamente prevedibili in caso di utilizzo dell'oggetto della fornitura diretta conforme alle disposizioni.
- d.) Le precedenti esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano in pari misura a favore degli organi, legali rappresentanti, impiegati e altro personale ausiliario di DKV.

- e.) Le limitazioni di cui al presente punto 16 non sono valide per la responsabilità di DKV (i) a causa di comportamento doloso o occultamento doloso di un vizio, (ii) per caratteristiche garantite, (iii) a causa di violazioni della vita, dell'integrità fisica o della salute e (iv) in conformità alla legge sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).
- f.) I diritti al risarcimento degli esborsi sostenuti dal Cliente sono limitati all'importo dell'interesse che questo ha all'adempimento del contratto.
- d.) Resta salva dalle disposizioni del presente punto 16 la disciplina sull'onere della prova.

### 17. Prescrizione

- a.) I diritti per vizi in relazione a forniture dirette, inclusi eventuali diritti al risarcimento del danno e diritti di riduzione e recesso su di essi basati, si prescrivono in un anno, calcolato a decorrere dalla consegna del bene acquistato o dall'accettazione della prestazione d'opera. Anche le altre rivendicazioni contrattuali del Cliente a causa di violazioni di obblighi di DKV e tutte le pretese extracontrattuali del Cliente si prescrivono in un anno a decorrere dall'inizio della prescrizione previsto per legge.
- b.) In deroga al precedente regolamento di cui alla lett. a) sono validi i termini legali di prescrizione (i) nei casi di violazioni della vita, dell'integrità fisica o della salute, (ii) in caso di una violazione con dolo o colpa grave di un obbligo o di occultamento doloso di un vizio, (iii) per pretese derivanti da vizi su un diritto reale di un terzo a causa del quale può essere richiesta la restituzione della cosa acquistata, (iv) per diritti che si basano nel caso specifico su una garanzia rilasciata da DKV ai sensi del § 443 del Codice Civile tedesco (BGB) e (v) in caso di pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).
- c.) Restano salve dalle precedenti pattuizioni di cui alla lett. a) e b) le disposizioni di cui ai §§ 196, 197, 479 del Codice Civile tedesco (BGB) e i regolamenti sull'onere della prova.

### 18. Costituzione o rafforzamento di garanzie

- a.) **Diritto di DKV alla costituzione di garanzie:** DKV può richiedere la costituzione di una garanzia fino al doppio del limite di disponibilità accordato (punto 2 periodo 3) per tutti i diritti derivanti dal rapporto commerciale, anche per diritti che sorgono in futuro, condizionati o non ancora esigibili (rischio inerente al pagamento derivante dalle transazioni presenti e future derivanti dall'utilizzo degli ELEG fino alla restituzione degli ELEG). Se il Cliente ha richiesto un ampliamento del limite di disponibilità o DKV vuole accordare al Cliente un ampliamento del limite di disponibilità, DKV ha diritto alla costituzione o al rafforzamento delle garanzie in riferimento al debito conseguente all'assunzione di rischio, ma solo a decorrere dal momento in cui diviene efficace l'ampliamento del limite di disponibilità.
- b.) **Variazioni del rischio:** Se, in sede di costituzione del rapporto commerciale con il Cliente, inizialmente DKV si è astenuta del tutto o in parte dal richiedere la costituzione o il rafforzamento delle garanzie, può anche richiedere successivamente una costituzione di garanzia fino al doppio del limite di disponibilità accordato. Il presupposto è tuttavia che intervengano o divengano note circostanze tali da giustificare un aumento del rischio stimato per i diritti nei confronti del Cliente. Accade questo, ad esempio, se le condizioni economiche del Cliente subiscono o minacciano di subire un deterioramento o se le garanzie esistenti subiscono o minacciano di subire un deterioramento di valore. Il diritto a garanzia di DKV non sussiste se è espressamente concordato che il Cliente non debba costituire garanzie o debba costituire esclusivamente le garanzie indicate in dettaglio. Il Cliente può richiedere la riduzione della garanzia se si riduce il limite di disponibilità accordato.
- c.) **Fissazione del termine per la costituzione o il rafforzamento di garanzie:** DKV concede al cliente un termine congruo per la costituzione o il rafforzamento di garanzie. Se DKV intende avvalersi del suo diritto di risoluzione senza preavviso in forza del punto 13 lett. b. / punto 12 lett. b. (2) delle presenti CGC DKV qualora il Cliente non adempia entro i termini prescritti al suo obbligo di costituire o rafforzare garanzie, deve prima informarne il Cliente.
- d.) **Tipo di garanzie:** DKV è autorizzata a richiedere la costituzione di una garanzia sotto forma di cauzione in contanti. Sulla cauzione in contanti vengono corrisposti gli interessi. In assenza di accordi diversi, DKV è autorizzata a fissare ex aequo et bono l'importo degli interessi, tenendo conto dei normali interessi bancari per i depositi a risparmio. Gli interessi incrementano la garanzia. Il Cliente può anche scegliere di produrre, al posto delle cauzioni in contanti, fidejussioni o garanzie di istituti di credito incondizionate stipulate a tempo indeterminato aventi importo pari a quello della garanzia. Il presupposto tuttavia è che il fidejussore o garante rinunci all'esonerazione dal diritto di svincolare il deposito effettuato e si sia impegnato a pagare a prima richiesta.
- e.) **Utilizzo e restituzione di garanzie:** DKV è autorizzata a utilizzare le garanzie costituite dal Cliente o da terzi e a cedere o alienare per l'incasso a terzi crediti aperti nei confronti del Cliente appena il Cliente incorre in una mora con il pagamento di una fattura. La restituzione o il diritto al rimborso del Cliente per una garanzia costituita diventa esigibile solo dopo la restituzione di tutti gli ELEG e il pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. DKV è altresì autorizzata a ritenere per un congruo periodo - di norma 3 mesi - anche dopo la cessazione del presente contratto le garanzie per le forniture e prestazioni non ancora liquidate.

### 19. Informazioni; obblighi di comunicazione del Cliente

- a.) DKV è autorizzata a chiedere informazioni a società di informazioni commerciali e istituti di credito.
- b.) Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto a DKV la variazione del titolare della ditta (del titolare della sua impresa), l'ingresso o l'uscita di soci, l'ingresso o l'uscita di amministratori, la variazione delle sue coordinate bancarie, della forma giuridica della sua impresa, la variazione di indirizzo o recapiti telefonici e/o la cessazione dell'attività commerciale (indicando la reperibilità futura dei titolari e amministratori).
- c.) Se, in base all'autorizzazione all'utilizzo concordata tra il Cliente e DKV per l'ELEG in questione, si tratta di un ELEG riferito a un veicolo, si devono comunicare immediatamente a DKV le variazioni di targa o del veicolo. DKV può richiedere in qualsiasi momento che il soggetto autorizzato all'utilizzo a cui il cliente ha ceduto in uso un ELEG le comunichi il suo recapito e le fornisca i fac-simile della firma.

### Parte B AREA CLIENTE PROTETTA DELL'E-INVOCING DKV

#### 20. Accesso online all'area cliente protetta di DKV

- a.) **Requisiti di utilizzo:** DKV accorda al Cliente, su richiesta, l'utilizzo dell'area cliente protetta del servizio online DKV. DKV trasmette al Cliente le informazioni di login via e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente stesso. Per l'utilizzo valgono le condizioni di utilizzo particolari consultabili sul sito Web [www.dkv-euroservice.com](http://www.dkv-euroservice.com). Tali condizioni si considerano accettate e concordate dal Cliente con il login all'area cliente protetta. Per il login il cliente deve utilizzare gli altri strumenti di autenticazione previsti da DKV.

- b.) **Ambito di utilizzo:** DKV è autorizzata a ampliare o limitare l'ambito di utilizzo senza che da ciò derivi un diritto a un determinato ambito di utilizzo.
- c.) **Compensi:** DKV è autorizzata a calcolare per le singole prestazioni nell'ambito dell'area cliente protetta i compensi in conformità all'elenco delle Service Fee aggiornato (punto 9 lett. b.) o a un accordo individuale.
- d.) **Responsabilità:** DKV non si assume alcuna responsabilità per il regolare funzionamento del software, il calcolo corretto dei dati, le singole funzioni in relazione all'ambito di utilizzo (ad es.: ordine ELEG, disdetta, blocco) o le funzioni collegate da link al sistema online DKV. DKV non si assume alcuna responsabilità per i dati trasmessi a un sistema del Cliente o ivi importati.
- e.) **Obblighi di diligenza del Cliente:** Il Cliente è responsabile della garanzia della confidenzialità del suo account e del suo strumento di autenticazione e della limitazione dell'accesso al suo computer e deve conservare lo strumento di autenticazione in un luogo sicuro e inaccessibile ad altre persone e mettere in atto tutte le misure necessarie per mantenere segreta e conservare al sicuro la sua password per l'area cliente protetta di DKV. Informerà immediatamente DKV non appena emergeranno indicazioni che un terzo è venuto a conoscenza dello strumento di identificazione o lo strumento di identificazione viene utilizzato senza la necessaria autorizzazione o tale utilizzo non autorizzato è probabile. In caso di utilizzo dell'area cliente protetta di DKV, si deve stabilire il collegamento tecnico solo tramite i canali di accesso comunicati da DKV. Il Cliente deve comunque osservare le avvertenze di sicurezza indicate sulla pagina Internet dell'area cliente protetta di DKV, in particolare le misure di protezione dell'hardware e del software utilizzato (sistema del cliente).

## 21. e-Invoicing

- a.) **e-Invoicing:** Il Cliente deve richiedere a DKV la partecipazione all'e-Invoicing. L'e-Invoicing è la messa a disposizione elettronica al Cliente delle fatture relative a forniture e prestazioni ai sensi della Sezione A delle CGC DKV, inclusa l'IVA di legge, mediante invio o memorizzazione delle informazioni per il download resa possibile attraverso il servizio online DKV. Se richiesto nello specifico Paese, l'"e-Invoice" include una fattura elettronica con firma elettronica a garanzia dell'autenticità e integrità.
- b.) **Fattura cartacea:** Partecipando all'e-Invoicing, il Cliente accetta di sostituire in tal modo la sua tradizionale fattura cartacea. Ciò vale per le fatture che vengono inviate all'indirizzo di fatturazione indicato e per l'indirizzo indicato per le copie delle fatture. Se in determinati Paesi l'e-Invoicing non è consentito dalle norme giuridiche o in materia di IVA o imposte, DKV invierà o fornirà tramite e-Invoicing solo una copia della fattura e invierà la fattura in originale per posta.
- c.) **Conservazione della e-Invoice:** La fattura elettronica rimane online a disposizione del Cliente per un periodo di 13 mesi. Il Cliente è personalmente responsabile della memorizzazione della fattura elettronica in forma elettronica (PDF + certificato) e degli scopi a ciò connessi. Il Cliente è personalmente responsabile dell'osservanza della legislazione e delle normative vigenti e della legislazione fiscale e di tutti i requisiti sulla conservazione dei dati previsti per legge (ad es. archiviazione della fattura inviata elettronicamente con firma elettronica qualificata ai sensi della legislazione vigente), della documentazione relativa all'avvenuto controllo della firma elettronica qualificata e della dimostrazione delle modalità di immissione nel sistema dei dati e di chi può avere accesso ai dati stessi. Ove ammesso secondo il diritto applicabile, DKV non risponde in alcun modo di smarrimenti o danni in qualsiasi forma del cliente o di terzi sulla base dell'utilizzo dell'e-Invoicing, come ad esempio smarrimenti o danni che potrebbero intervenire a causa della temporanea indisponibilità dell'e-Invoicing dovuta a problemi di rete.
- d.) **Disdetta:** Il Cliente può cessare in qualsiasi momento la partecipazione all'e-Invoicing. Al ricevimento della richiesta DKV passerà non appena possibile all'invio delle fatture cartacee.

## PARTE C CONDIZIONI PARTICOLARI SUL PEDAGGIO

### 22. Basi e fondamento del rapporto commerciale "pedaggio stradale"

- a.) Toll Collect GmbH (in appresso denominata "TC") offre agli utenti soggetti al pagamento del pedaggio stradale la possibilità di registrarsi come "utente registrato" e di far riscuotere come utente registrato le tasse per l'utilizzo con automezzi pesanti di determinate strade sul territorio della Repubblica Federale Tedesca ("pedaggio stradale") secondo tre diverse modalità di riscossione, ovvero
  - (1) il sistema automatico di riscossione del pedaggio stradale attraverso un apparecchio installato a bordo del veicolo, detto anche unità di bordo o On Board Unit (OBU), o
  - (2) il sistema manuale di prenotazione presso gli appositi terminal dedicati (in forma semplificata tramite una tessera TC) o
  - (3) il sistema manuale di prenotazione via Internet.
 Gli utenti registrati possono scegliere presso TC di calcolare il pedaggio stradale "attraverso le carte carburante", e quindi in particolare anche attraverso DKV.
- b.) Se il Cliente si è registrato come utente registrato presso TC e, sulla base di un accordo speciale tra il Cliente e DKV, sceglie il calcolo del pedaggio stradale attraverso DKV, tra il Cliente e DKV valgono a titolo integrativo le Condizioni particolari sul pedaggio stradale per il calcolo del pedaggio stradale (nel senso esteso del successivo punto 23 lett. a) periodo 1) attraverso DKV. In caso di calcolo del pedaggio stradale attraverso DKV, TC è la "stazione di servizio" e i "singoli contratti" sono sia il rapporto di utilizzo sia quello costituito tra TC e il Cliente attraverso la registrazione di quest'ultimo alle Condizioni Generali di Contratto di TC (contratto quadro), sia anche il singolo mandato di pagamento del pedaggio stradale o un altro mandato conferito a TC dal Cliente in conformità al successivo punto 24 periodo 2 o 3.
- c.) Il rapporto commerciale "pedaggio stradale" tra DKV e il Cliente si costituisce - anche per i Clienti nel complesso nuovi - in riferimento al pedaggio stradale solo sotto la condizione sospensiva che anche TC accetti la domanda di registrazione che il cliente ha presentato compilata scegliendo il calcolo tramite la "carta carburante DKV" o una corrispondente domanda di modifica della registrazione tramite corrispondente registrazione del Cliente, apertura di un account utente ed eventuale invio di una o più tessere TC.

### 23. Scopo del rapporto commerciale "pedaggio stradale"

- a.) Il rapporto commerciale "pedaggio stradale" autorizza il Cliente a incaricare TC di versare il pedaggio stradale e le tasse previste dalla legge (ovvero gli importi determinati con la modalità di riscossione del pedaggio stradale scelta dal cliente) e di saldare i relativi diritti al rimborso per eventuali anticipi ed esborsi sostenuti da TC nonché eventuali ulteriori crediti di TC derivanti dal rapporto di utilizzo (ad es. nel caso di nuova assegnazione di una tessera TC, danneggiamento di un'unità di bordo OBU, copie aggiuntive, ad esempio dell'elenco dei pedaggi, e annullamenti di tratti). Il versamento del pedaggio stradale e/o delle tasse previste dalla legge nonché l'eventuale fornitura/riparazione di nuove tessere TC o apparecchi OBU o le ulteriori prestazioni erogate da TC sono da considerarsi prestazioni erogate da TC in nome e per conto proprio (forniture di terzi ai sensi del punto 8 lett. c periodo 3 delle presenti CGC DKV).

- b.) DKV acquisisce da AGES i crediti di TC descritti alla precedente lett. a periodo 1 che TC ha precedentemente ceduto alla società AGES. A prescindere dall'acquisizione di DKV dei crediti di TC sopra descritti, in particolare nel caso in cui l'acquisizione dei crediti per un qualunque motivo non fosse stata posta in essere, con la costituzione del presente rapporto contrattuale il cliente DKV incarica DKV anche di saldare i crediti sopra descritti che TC vanta nei suoi confronti; con l'utilizzo ai sensi del precedente punto 24 lett. a. periodo 2 impartisce a DKV un'istruzione irrevocabile in tal senso in forza del successivo punto 24 lett. a periodo 2.

### 24. Tessere e unità di bordo, utilizzo e autorizzazione all'utilizzo

- a.) Le tessere fornite da TC ai Clienti che consentono una registrazione agevolata nel caso di registrazione manuale presso i terminal dedicati non sono ELEG ai sensi delle presenti CGC DKV. I singoli mandati del Cliente a TC relativi al pagamento del pedaggio stradale sono posti in essere solo nel caso in cui il Cliente, in caso di procedimento automatico, percorra i tratti soggetti al pagamento del pedaggio stradale con un veicolo su cui è installata una OBU accesa, oppure, in caso di registrazione manuale, utilizzi per tali mandati il terminal per il pagamento del pedaggio stradale (per mezzo della tessera TC) o Internet. Di norma il Cliente TC conferisce esplicitamente a TC i mandati per la nuova assegnazione di tessere TC, copie aggiuntive ad esempio degli elenchi dei pedaggi o annullamenti di tratti.
- b.) L'utilizzo del rapporto commerciale, in particolare delle tessere TC e delle unità di bordo, allo scopo di vincolare DKV è consentito solo al Cliente e al suo personale ausiliario. DKV può richiedere in qualsiasi momento che il Cliente gli fornisca i recapiti e i fac-simile della firma dei soggetti autorizzati all'utilizzo a cui ha ceduto le tessere TC ossia i relativi dati e/o unità di bordo.

### 25. Obbligo di pagamento, calcolo

- a.) L'obbligo di pagamento del Cliente in conformità a quanto precisato al punto 9 delle presenti CGC DKV è valido per tutti i crediti di TC acquisiti da DKV ai sensi del punto 23 lett. a. periodo 1 che sono sorti attraverso il legittimo utilizzo del rapporto contrattuale "pedaggio stradale" ai sensi del precedente punto 24 lett. a. periodo 2 o 3 o comunque nell'ambito del rapporto di utilizzo con TC, nonché per i diritti al rimborso relativi a esborsi propri di DKV sostenuti da DKV nell'ambito del rapporto di mandato ai sensi del punto 23 lett. b periodo 2. DKV è autorizzata a addebitare un compenso ai sensi del punto 9 lett. b delle presenti CGC DKV in caso di utilizzo della DKV Card presso il terminal dedicato.
- b.) DKV calcola i crediti in modo continuativo o secondo periodi di tempo: di norma i crediti relativi al pedaggio vero e proprio vengono conteggiati una volta al mese, mentre i crediti relativi alle ulteriori prestazioni di TC, a seconda del volume, anche due volte al mese. I crediti vengono suddivisi negli estratti conto relativi ai conteggi in base alla tipologia di credito e al numero di ricevuta rilasciata da TC (ad es. in base ai numeri degli elenchi dei pedaggi di TC); non vengono riportati i singoli tragitti.

### 26. Diritto di risoluzione di DKV e del Cliente, cessazione del rapporto commerciale "pedaggio stradale"

DKV può vietare l'utilizzo del rapporto commerciale "pedaggio stradale" - anche indipendentemente da un eventuale rapporto commerciale generale esistente - applicando per analogia il punto 12 delle presenti CGC DKV -, bloccarlo per il cliente presso TC alle condizioni previste dal punto 12 delle presenti CGC DKV e/o risolvere il rapporto commerciale "pedaggio stradale" in forza del punto 13 delle presenti CGC DKV. Il Cliente può anche cessare (risolvere) il rapporto commerciale "pedaggio stradale" ai sensi del punto 13 delle presenti CGC DKV, ma solo se la risoluzione viene dichiarata anche nei confronti di TC (globalmente o in riferimento alla fatturazione tramite DKV). In ogni caso, il rapporto commerciale "pedaggio stradale" cessa automaticamente e senza ulteriore dichiarazione se termina il rapporto di mandato tra il Cliente e TC.

## Parte D DISPOSIZIONI FINALI

### 27. Diritto applicabile

Trova applicazione il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Non trovano applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG) e eventuali altri accordi internazionali, neanche dopo il loro recepimento nel diritto tedesco. In caso di controversia giuridica, DKV può scegliere di applicare il diritto vigente nel Paese del Cliente.

### 28. Clausola di salvaguardia

Qualora singole parti delle presenti CGC DKV siano inefficaci, resta salva l'efficacia delle rimanenti disposizioni.

### 29. Foro competente (per clienti austriaci e svizzeri)

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto commerciale - anche dopo la sua cessazione - è Düsseldorf. Tale foro competente è esclusivo per tutte le azioni contro DKV. Per le azioni di DKV contro il Cliente vale, a scelta, oltre al foro di Salisburgo per i clienti con sede in Austria ossia oltre al foro di Basilea per i clienti con sede in Svizzera.

### 30. Memorizzazione dei dati

Il Cliente prende conoscenza del fatto che DKV memorizza i dati relativi al rapporto contrattuale ai sensi del § 28 Legge federale tedesca in materia di protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz) a scopo di elaborazione dei dati e si riserva il diritto di trasmettere i dati a terzi (ad es. i Service Partner), ove ciò sia necessario per l'adempimento del contratto.